

Bruxelles, 6 giugno 2025
(OR. en)

9943/25
ADD 1

ENT 91
MI 360
COMPET 495
IND 174
ENV 478
TRANS 229
AGRI 254
DELECT 73

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 3502 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del regolamento delegato (UE) 2025/... della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3502 final - ANNEX.

All.: C(2025) 3502 final - ANNEX

Bruxelles, 5.6.2025
C(2025) 3502 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato (UE) 2025/... della Commissione

che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto degli sviluppi normativi riguardanti le modifiche dei regolamenti UNECE n. 25, 34, 79, 100, 117, 127 e 152 e dei nuovi regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171 adottati dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

(a) la voce relativa al regolamento UNECE n. 25 è sostituita dalla seguente:

"25	Poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli	Supplemento alla serie di modifiche 04	1 di	GU L 258 del 7.8.2020, pag. 30, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1169/oj	M, N";
-----	--	--	------	--	--------

(b) la voce relativa al regolamento UNECE n. 34 è sostituita dalla seguente:

"34	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di combustibile liquido)	Serie di modifiche 04	di	GU L, 2025/..., ELI: ... [riferimento alla GU del regolamento UNECE n. 34 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].	M, N, O";
-----	---	-----------------------	----	--	-----------

(c) la voce relativa al regolamento UNECE n. 79 è sostituita dalla seguente:

"79	Sterzo	Serie di modifiche 04	di	GU L, 2025/3, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/3/oj	M, N, O";
-----	--------	-----------------------	----	--	-----------

(d) la voce relativa al regolamento UNECE n. 100 è sostituita dalla seguente:

"100	Sicurezza elettrica	Serie di modifiche 03	di	GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj	M, N";
------	---------------------	-----------------------	----	--	--------

(e) la voce relativa al regolamento UNECE n. 117 è sostituita dalla seguente:

"117	Pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Serie di modifiche 04	di	GU L, 2025/..., ELI: [riferimento alla GU del regolamento UNECE n. 117 da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].	M, N, O";
------	---	-----------------------	----	---	-----------

(f) la voce relativa al regolamento UNECE n. 127 è sostituita dalla seguente:

"127	Sicurezza dei pedoni	Serie di modifiche 04	di	GU L, 2025/460, 17.3.2025, ELI:	M ₁ , N ₁ ";
------	----------------------	-----------------------	----	---------------------------------	------------------------------------

			http://data.europa.eu/eli/reg/2025/460/oj	
--	--	--	---	--

(g) la voce relativa al regolamento UNECE n. 152 è sostituita dalla seguente:

"152	Sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS)	Serie di modifiche 02	GU L, 2024/2497, 27.9. 2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2497/oj	M ₁ , N ₁ ";
------	---	-----------------------	--	------------------------------------

(h) le voci seguenti sono aggiunte per i regolamenti UNECE n. 167, 169 e 171:

"167	Visione diretta nei veicoli pesanti	Versione originale del regolamento	GU L, 2024/1065, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1065/oj	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃
169	Registratore di dati di evento per i veicoli pesanti	Versione originale del regolamento	GU L, 2024/1218, 23.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1218/oj	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃
171	Sistemi di assistenza al controllo del conducente (DCAS)	Versione originale del regolamento	GU L, 2024/2689, 4.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj	M, N

";

2) l'allegato II è così modificato:

(a) la voce relativa al requisito B2 è sostituita dalla seguente:

"B2 Zona d'urto estesa della testa	Regolamento UNECE n. 127	L'urto della testa contro i montanti A, la zona sovrastante e il parabrezza e la capote è escluso ma va monitorato	C(*)			C(*)									";
------------------------------------	--------------------------	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(b) la voce relativa al requisito B9 è sostituita dalla seguente:

"B9 Visione diretta nei veicoli pesanti	Regolamento UNECE n. 167			D	D		D	D							";
---	--------------------------	--	--	---	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	----

(c) la voce relativa al requisito C10 è sostituita dalla seguente:

"C10 Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici	Regolamento UNECE n. 30 Regolamento UNECE n. 54 Regolamento UNECE n. 117	Deve essere garantita anche una procedura di prova per gli pneumatici usati; si applicano le date di cui alla nota C (**).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		A";
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----

(d) le voci relative ai requisiti E6 e E7 sono sostituite dalle seguenti:

"E6 Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo	Regolamento UNECE n. 157 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione ^(***) (per i veicoli completamente automatizzati)		B ⁽⁵⁾											
E7 Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante	Regolamento UNECE n. 157 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione (per i veicoli completamente automatizzati)		B ⁽⁵⁾						”;					

(e) alla sezione E, "Comportamento del conducente e del sistema", sono aggiunte la seguenti voci relative ai requisiti E10 ed E11:

"E10 Sistemi per assistere il conducente nell'esecuzione e del controllo dinamico del veicolo	Regolamento UNECE n. 171		IF	IF	IF	IF	IF	IF						
E11 Parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione Allegato V		IF	IF	IF	IF	IF	IF						”;

^(*) In applicazione delle disposizioni transitorie della serie di modifiche 04 del regolamento UNECE n. 127, le omologazioni rilasciate in base alle disposizioni specifiche relative al limite della distanza di involuppo di 2 100 sulla superficie del cofano continuano ad essere accettate fino al 1° settembre 2029. Le omologazioni rilasciate in base alle disposizioni specifiche relative al bordo fisico posteriore del cofano invece che alla linea di riferimento posteriore del cofano continuano ad essere accettate fino al 1° settembre 2031.

^(**) In applicazione delle disposizioni transitorie della serie di modifiche 04 del

regolamento UNECE n. 117, gli pneumatici nuovi omologati conformemente alle prescrizioni della serie di modifiche 02 o 03 di tale regolamento UNECE e fabbricati prima del 7 luglio 2026 possono continuare a essere montati sui veicoli in uso fino al 6 gennaio 2029.

(***) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1426/oj");

(f) la nota a pie' di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

"⁽⁵⁾ La conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati/completamente automatizzati.";

(g) alle note della tabella è aggiunta la nota seguente:

"IF: la conformità è obbligatoria se il veicolo ne è provvisto.".